

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, CHELLA, MACCHERONI, AULETA, BARBALACE, BELLOCCHIO, BRUNO ANTONIO, CARDINALE, CEROFOLINI, COSTA ALESSANDRO, D'AMATO CARLO, FARAGUTI, FORLEO, INTINI, MANFREDI, MANGIAPANE, MATULLI, NAPOLI, NERLI, REINA, RIDI, ROCELLI, RONZANI, SANGUINETI, ZOPPI, BAGHINO

Presentata il 14 marzo 1991

**Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel formulare una proposta di legge in materia di concessioni di demanio pubblico marittimo, occorre preliminarmente considerare che ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando la utilizzazione prevista delle aree abbia finalità turistiche e ricreative. L'identificazione di tali aree doveva essere effettuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze,

sentite le regioni interessate, entro il 31 dicembre 1978.

Malgrado il lungo tempo trascorso, la delega non ha potuto ancora esplicarsi non avendo il Governo provveduto a quanto di competenza. Anzi con l'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è stato ulteriormente ribadito che essa non opererà fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Tale situazione non può che arrecare grave nocumento sia ai potenziali operatori turistici interessati in

quanto non è consentito, né alla regione né agli enti locali, di intervenire in modo determinante nella gestione del fenomeno turistico connesso con l'utilizzazione del demanio marittimo. Su una realtà di questo tipo, gli aspetti fiscali connessi con la determinazione dei canoni e l'indicazione dei relativi criteri, hanno ulteriormente accresciuto una situazione di disagio presente tra gli operatori, innestando processi di « non trasparenza » e di sperequazione tra regione e regione non accettabili per i loro effetti sulle tariffe. Prova ne sono i più recenti provvedimenti di legge.

I canoni per le concessioni di demanio pubblico marittimo risultavano disciplinati, fino a che sono rimaste in vigore le misure fissate dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze; con l'approvazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è stato invece previsto un sistema diverso di determinazione del canone, basato sulla sola superficie dell'area in concessione.

Tale nuovo sistema, disciplinato concretamente con decreto ministeriale 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ha comportato ancora una volta sperequazioni tra i diversi concessionari, tradendo in pratica la volontà del Parlamento, che era quella di pervenire ad un aumento per tutti i canoni demaniali in misura perequata.

Infatti, è accaduto che alcuni concessionari hanno avuto un forte aumento del canone, mentre altri, titolari di concessioni di aree comprendenti strutture di maggior valore economico, hanno avuto un consistente ribasso del canone stesso.

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nel tentativo di assicurare un maggior gettito all'erario, ha previsto la possibilità di un aumento fino al quadruplo dei canoni demaniali fissati per l'anno 1988.

Tuttavia tale aumento, anziché ristabilire una perequazione tra i canoni pagati dai diversi concessionari, verrebbe applicato a canoni determinati già in modo incongruo, aggravando una situazione di fatto fortemente ingiusta e contraddittoria, con grave danno per alcuni concessionari di aree ad uso turistico balneare.

Questa situazione fa sì che, in particolare, la categoria dei concessionari di stabilimenti balneari continui ad avere, aggravati, una serie di problemi amministrativi che penalizzano la loro attività e le possibilità di qualificazione e sviluppo dell'azienda balneare. Diventa pertanto necessario ed urgente rimettere ordine, secondo criteri di chiarezza amministrativa e giuridica, di giusta articolazione e di perequazione, in una materia quanto mai importante per un Paese come il nostro, con 8000 chilometri di coste, nel quale il turismo balneare e nautico assume un rilievo del tutto eccezionale. A questi criteri cerca di attenersi la presente proposta di legge, in attesa che lo Stato provveda a dare piena attuazione all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica alle concessioni dei beni del demanio marittimo così come individuati dall'articolo 28 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alle concessioni di zone del mare territoriale nonché delle pertinenze del demanio marittimo di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

a) alle concessioni demaniali marittime regolamentate con licenza, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

b) alle concessioni demaniali marittime regolamentate con atto pubblico ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

c) alle anticipate occupazioni di zone demaniali marittime, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, consentite dall'autorità marittima, ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione.

3. La presente legge si applica alle concessioni demaniali marittime il cui primo rilascio ovvero il cui rinnovo decorra da una data successiva al 31 dicembre 1990.

ART. 2.

1. Il canone annuo per concessioni di aree demaniali marittime è determinato in lire duemilacinquecento per metro quadrato.

ART. 3.

1. Il canone annuo per ogni metro quadrato di area demaniale marittima occupata con impianti di facile rimozione è determinato in lire tremilasettecentocinquanta.

2. Il canone annuo per ogni metro quadrato di area demaniale marittima occupata con impianti di difficile rimozione è determinato in lire quattromilacinquecento.

3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2:

a) sono impianti di « difficile rimozione »:

1) quelli costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno;

2) quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto;

b) devono intendersi opere di facile rimozione quelle le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari prefabbricate, di metallo, di legno o altro materiale leggero costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.

4. Il canone annuo per ogni metro quadrato occupato da manufatti di pertinenza demaniale marittima, è determinato in lire quattromilacinquecento.

ART. 4.

1. Alle misure indicate nell'articolo 3, commi 1 e 2, si aggiungono lire quattromila per ogni metro cubo di volume con

esclusione di quella parte delle opere fino ad un'altezza di metri $\pm 2,70$ rispetto al piano di campagna.

2. La componente di canone derivante dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, non può comunque superare la somma calcolata moltiplicando per lire dodicimilacinquecento l'area di base dell'opera, espressa in metri quadrati.

ART. 5.

1. Alle misure indicate nell'articolo 3, comma 4, si aggiungono lire settemilacinquecento per ogni metro cubo di volume con esclusione di quella parte delle opere fino ad un'altezza di metri $\pm 2,70$ rispetto al piano di campagna.

2. La componente di canone derivante dall'applicazione del comma 1 non può comunque superare la somma calcolata moltiplicando per lire venticinquemila l'area di base dell'opera, espressa in metri quadrati.

ART. 6.

Il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato in:

a) lire millequattrocento per quegli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa.

ART. 7.

1. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche e ricreative ad uso pubblico, si tiene conto,

nella determinazione del canone, degli ambiti territoriali di localizzazione nonché della categoria delle strutture.

2. Presso ogni capitaneria di porto, sentite le regioni, sono individuate nell'ambito di giurisdizione del compartimento marittimo, tre zone denominate « zona A », quelle di maggior pregio, « zona B » e « zona C », quelle di minor pregio, nonché tre categorie di strutture, per le quali la durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni, denominate I, quella di maggior pregio, II e III, quelle di minor pregio, oltre alla categoria *extra*.

3. Per le concessioni di cui al comma 2 ricadenti nella « zona B » e classificate nella II categoria si applica il canone indicato negli articoli da 2 a 6.

4. La misura di cui al comma 3 è aumentata del 20 per cento per la « zona A » rispetto alla « zona B »; del 10 per cento per la categoria I rispetto alla II.

5. La misura di cui al comma 3 è ridotta del 20 per cento per la « zona C » rispetto alla « zona B »; del 10 per cento per la III categoria rispetto alla II.

6. Il canone indicato nel comma 3 è aumentato del 25 per cento per le strutture classificate *extra* indipendentemente dalla zona di localizzazione.

7. Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi è ridotto del 30 per cento per quella parte di aree o specchi acquei eccedenti i quindicimila metri quadrati fino a trentamila metri quadrati; nonché del 50 per cento per quella parte eccedente i trentamila metri quadrati.

8. Per « utilizzazioni turistiche e ricreative ad uso pubblico » come indicato al comma 1, s'intende quella correlata ai pubblici usi del mare che costituiscono la naturale destinazione dei beni demaniali marittimi con l'esclusione di quelle attività che, per loro stessa natura, non essendo strettamente connesse alla fruizione delle varie categorie di beni demaniali marittimi o del mare territoriale, possono esercitarsi altrove senza che ne resti alte-

rata la funzione. Per queste ultime attività si applica il canone indicato negli articoli da 2 a 6, aumentato del 20 per cento.

ART. 8.

1. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene di sua pertinenza, la misura del canone, per le annualità stabilite dall'autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale.

2. La medesima riduzione di cui al comma 1 è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.

ART. 9.

1. Il canone annuo relativo alle aree ed agli specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinato in misura pari alla metà di quella prevista negli articoli 2 e 6.

ART. 10.

1. Il canone annuo indicato nella presente legge può essere ridotto fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tale riduzione è autorizzata con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 11.

1. Il canone annuo per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), è determinato in lire duecentocinquanta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non ha effetto il riferimento ad eventuali utili o proventi derivanti al concessionario dal semplice avvalersi di ambiti demaniali ove non sia ravvisabile una stretta correlazione funzionale.

3. Il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito dall'articolo 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, ancorché non assentite a cooperative, relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire duecentocinquanta.

4. In presenza di concessioni di vasta dimensione, sono individuate, presso ogni capitaneria di porto, le « unità produttive » per ognuna delle quali si applica la misura di canone di cui al comma 3.

5. Il canone annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, nonché per le concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

ART. 12.

1. Il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*,

autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento delle misure normali indicate nei precedenti articoli.

ART. 13.

1. Il canone è determinato con provvedimento del capo del compartimento marittimo.

ART. 14.

1. Per la determinazione della misura di canoni afferenti a fattispecie concessorie per le quali non possa farsi riferimento ai parametri indicati negli articoli precedenti, sarà provveduto con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo, sentito l'intendente di finanza e, per le attività turistiche e ricreative, la regione.

ART. 15.

1. Il canone derivante dall'applicazione della presente legge non può essere inferiore a lire duecentocinquantamila per anno.

ART. 16.

1. Gli enti portuali possono adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito giurisdizionale, criteri diversi da quelli indicati nella presente legge che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione della presente legge.

2. Negli ambiti giurisdizionali degli enti di cui al comma 1, l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti all'attività portuale, non comporta corresponsione di canone.

ART. 17.

1. Per le concessioni di aree demaniali marittime assentite per uso agricolo, il canone è determinato ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi sui contratti agrari e per gli affitti di fondi rustici.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti concessori in atto né ai rapporti concessori instaurati ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

ART. 19.

1. Negli atti pubblici concernenti concessioni pluriennali è inserita apposita clausola di revisione annuale della misura del canone annuo in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto centrale di statistica per i « prezzi praticati dai grossisti » e per i « prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

2. L'aggiornamento è disposto a cura dell'autorità che ha approvato l'atto.

3. Analoga procedura è attuata per le licenze pluriennali, con provvedimento dell'autorità concedente.

ART. 20.

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del cento per cento e dell'ottanta per cento.

ART. 21.

1. Il titolo concessorio nonché il provvedimento di determinazione o richiesta dell'indennizzo, costituiscono titolo esecutivo per la riscossione del canone o dell'indennizzo.

ART. 22.

1. Il Ministro della marina mercantile, sentite le regioni interessate, provvede annualmente, con proprio decreto, a determinare la percentuale di aumento dei canoni indicati nella presente legge.